

**PEGNO SU TITOLI****SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail [direzione generale@bancasassari.it](mailto:direzione generale@bancasassari.it)

**SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Definizione e funzione economica**

Con questa garanzia, che può avere ad oggetto beni mobili o crediti, il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati e non, in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi va tenuto presente:

in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con pegno, la banca può far vendere con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

**SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE**

Non viene applicata alcuna commissione

Gli oneri di qualsiasi natura, anche fiscale, relativi al presente contratto, sono a carico del cliente.

**SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI****Permanenza della garanzia**

I titoli sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della banca, in garanzia del credito della stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, imposte e tasse spese ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi, proroghe o aumenti degli affidamenti concessi. Qualora l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altri titoli o crediti, il pegno complessivo garantisce l'ammontare dell'intero credito, come sopra individuato. Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che la banca consentisse oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione di recesso, nonché quanto fosse dovuto alla banca in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque effettuati. I titoli che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia sono soggetti all'originario vincolo di pegno, escludendo ogni effetto novativo

**Estensione del pegno**

La garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in denaro o natura e a quant'altro possa spettare con riferimento ai titoli. Si estende, inoltre, alle azioni gratuitamente assegnate. Si estende, egualmente, alle azioni a pagamento ritirate a seguito di opzione per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati.

Nel caso di conversione dei titoli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia pignorizia si trasferisce sui nuovi titoli. Nel caso di rimborso totale o parziale dei titoli, la garanzia pignorizia si trasferisce sulle somme incassate. I titoli eventualmente registrati in sostituzione o integrazione di quelli tempo per tempo depositati si intendono costituiti in pegno con effetto dalla data di originaria costituzione del vincolo, nei limiti del valore complessivo risultante all'atto della sottoscrizione della presente garanzia.

**Estensione della garanzia**

Il pegno si intende, altresì, costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.

Il pegno si intende, inoltre, costituito a garanzia dell'esposizione sul conto corrente del debitore ovvero delle scritture contabili, eventualmente appostate su conti transitori, ove l'esposizione di conto o le scritture contabili siano originate da addebiti afferenti la linea di credito garantita.

**Riduzione immediata del credito garantito**

Il valore dei titoli all'atto della loro costituzione in pegno è stabilito di comune accordo fra le parti, tenendo conto, per i titoli quotati, dei prezzi correnti.

Qualora il valore dei titoli costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della banca - il cui valore, a giudizio di questa, sia tale da consentire il permanere del credito concesso - la banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione, anche verbale, al debitore.

**Realizzazione del pegno, facoltà di riscatto delle azioni da parte della banca, approvazione del prezzo di riscatto, facoltà di alienazione diretta da parte della banca, approvazione del prezzo di collocamento di certificati di deposito**

Ove il cliente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni nei confronti della banca, questa, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di almeno 5 giorni dato in forma scritta, in tutto od in parte, i titoli costituiti in pegno a mezzo di società di intermediazione mobiliare o di ufficiale giudiziario. La banca avrà, inoltre, facoltà di procedere direttamente alla vendita dei titoli, ove a tale vendita la banca sia autorizzata dalle norme vigenti in materia di intermediazione mobiliare, anche frazionatamente, a chi lo crederà opportuno.

In ogni caso il costituente conferisce alla banca mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723 Codice civile, affinché essa sottoscriva in nome e per conto del costituente medesimo tutti gli atti necessari, ivi

comprese le girate in garanzia a proprio favore e quelle di trasferimenti a terzi di titoli. Mandato irrevocabile viene altresì conferito alla banca in caso di costituzione in pegno di azioni di sicav, affinché essa richieda in nome e per conto del costituente il riscatto delle azioni costituite in pegno secondo quanto previsto dal Prospetto delle vendite e dal Documento integrativo, ritenendosi approvato l'importo che si otterrà dalla valorizzazione ai fini del riscatto.

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

Qualora oggetto del pegno siano certificati di deposito al portatore, la banca, salvo che non preferisca attendere la scadenza dei certificati per ottenere il rimborso dall'emittente, può procedere al loro realizzo mediante diretto collocamento presso terzi. A tal fine, la banca comunica preventivamente a mezzo raccomandata al costituente il pegno il prezzo di collocamento, che si intende approvato ove il costituente stesso, nel termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione, non indichi persona disposta all'acquisto ad un prezzo maggiore.

Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, la banca può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovute. Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento durante il corso del vincolo può avvenire atualizzando il saldo depositato con relativi interessi alle condizioni in vigore.

Sul prezzo netto ricavato dal realizzo dei titoli costituiti in pegno con le modalità suindicate, la banca provvederà a rimborsarsi di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, tributi ed ogni altro accessorio, rimanendo libera di imputare il ricavo stesso al credito o ai crediti che essa banca crederà.

### **Estensione della garanzia, realizzazione del pegno in caso di titoli costituiti in pegno da un terzo, limitazione all'esercizio del diritto di regresso o di surroga**

Se i titoli sono costituiti in pegno da un terzo, questi, a conoscenza delle operazioni convenute con il cliente e da lui garantite, si dichiara anche a conoscenza delle condizioni che le regolano. La banca non è, comunque, tenuta a fare al terzo costituente il pegno comunicazioni in ordine ai suoi rapporti con il beneficiario della garanzia. Nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore verso la banca in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche a garanzia di detti altri debiti, e la banca ha facoltà di utilizzare le somme ricavate dai titoli costituiti in pegno ad estinzione o a decurtazione, a suo giudizio, dell'una, dell'altra o di entrambe le posizioni debitorie.

Qualora la banca, a seguito di richiesta di pagamento comunicata con lettera raccomandata al cliente ed al costituente il pegno, non fosse soddisfatta di tutto quanto dovute, essa procederà alla realizzazione del pegno.

Il terzo non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti, sino a quando ogni ragione della banca non sia stata integralmente estinta. Nel caso in cui il pegno sia costituito a garanzia di un finanziamento, ulteriormente assistito da garanzia fideiussoria rilasciata da uno o più Enti mutualistici di garanzia il costituente il pegno rinuncia (con scrittura *a latere*) al diritto di regresso o di surroga nei confronti degli Enti medesimi.

### **Foro competente**

Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale/sede centrale della banca che ha effettuato le operazioni garantite.

### **Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie**

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

**SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Gestione accentrata**

Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.

**Strumenti finanziari**

Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “*futures*” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza, le combinazioni di contratti o titoli indicati in precedenza.

**Strumenti finanziari dematerializzati**

Strumenti finanziari emessi in forma cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili